
	<p><i>Istituto Autonomo per le Case Popolari</i></p> <p><i>della Provincia di Caltanissetta</i></p>	
		<p>Regione Siciliana</p>

Il Direttore Finanziario-Amministrativo

VISTO l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;

VISTO, in particolare, il comma 3 sexies dell'art. 40 del D. Lgs. N. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

VISTO l'art. 8 del CCNL 17/12/2020, (Dirigenza Funzioni locali ex Area II) recante: *Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo*;

PRESO ATTO che dal punto di vista delle relazioni sindacali, la costituzione del fondo delle risorse decentrate e la ripartizione di esse fra gli istituti del salario accessorio trovano disciplina nell'articolo 45 e 57 del CCNL 17/12/2020.

CHE ai sensi del comma 4 del citato articolo 45 questo Ente, avendo più di 3 dirigenti, le materie indicate nel comma 1 sono oggetto di contrattazione come definita dal comma 1;

RICHIAMATE le disposizioni dei contratti nazionali comparto Funzioni Locali riferite alla dirigenza, con particolare riferimento alle seguenti, relative alla disciplina della costituzione delle risorse decentrate:

- art. 26 del CCNL 23/12/1999 (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999);
- art. 1, comma 3, del CCNL 12/2/2002 (biennio economico 2000-2001);
- art. 23, commi 1, 3 e 4, del CCNL 22/2/2006 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003);
- art. 4, commi 1 e 4, del CCNL 14/5/2007 (biennio economico 2003- 2004);
- art. 16, commi 1 e 4, del CCNL 22/2/2010 (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007);
- art. 5, commi 1 e 4, del CCNL 3/8/2010 (biennio economico 2008- 2009);
- art. 57 del CCNL 17/12/2020 (triennio normativo 2016-2018)

ATTESO che allo stato attuale i principali vincoli normativi che limitano la crescita del fondo o comunque che ne impongono una riduzione, sono:

- l'articolo 9 comma 2 bis del DL 78/2010 come modificato dalla legge di stabilità 2014 con il comma 456, dell'articolo 1, della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo."*
- Il comma 236 della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) il quale stabilisce che *"...a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente."*

La Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la circolare n. 20 del 08 maggio 2015 con la quale ha emanato le prime Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31

maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 come modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013.

La circolare, innanzitutto, ha specificato che il comma 456, dell'articolo 1, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha modificato l'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, introducendo innovazioni in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa. Più precisamente il predetto comma 456, dell'articolo 1, ha previsto che nell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 78/2010, le parole "e sino al 31 dicembre 2013" vengano sostituite dalle seguenti "e sino al 31 dicembre 2014" e ha inoltre introdotto nella parte finale del testo dell'articolo 9, comma 2-bis, il seguente periodo "A decorrere dall'1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".

Per effetto di tali modifiche è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2014, l'operatività del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis, del citato decreto-legge 78/2010, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015, i conseguenti risparmi di spesa. Ne deriva pertanto che, a partire dal 1° gennaio 2016:

- non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;
- le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale fino al 31/12/2017 sono state decurtate in modo permanente di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014 e 2015, per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010).

RILEVATO che, sulla base delle ultime previsioni dettate dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Tale previsione opera, per esplicita previsione legislativa, già dallo scorso 1° gennaio 2017 e la norma abroga il comma 236 della legge n. 208/2015, per il quale i fondi non dovevano superare quelli del 2015 e dovevano essere ridotti in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, tenendo conto degli assumibili;

- Ne deriva, pertanto, che anche la parte stabile del Fondo 2021, così come disposto dal 2017 al 2020, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi;

VISTA la Determinazione DG n. 111 del 12/11/2021, successivamente modificata con Determinazione DG n. 115 del 23/11/2021, con la quale si è proceduto alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato area della dirigenza anno 2021 ai sensi dell'art. 57 CCNL 17/12/2020.

PRESO ATTO

che nel mese di marzo 2019 i Comitati di Settore Autonomie Locali e Regioni Sanità hanno emanato l'Atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale 2016-2018 relativo alla dirigenza dell'Area delle Funzioni Locali, finalizzato ad avviare le procedure per il rinnovo contrattuale della dirigenza dell'Area delle Funzioni Locali, come la stessa è stata definita dall'art. 7, comma 3, del CCNQ del 13 luglio 2016;

che in data 17/12/2020 è stato definitivamente sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente dell'Area delle Funzioni Locali (art.7, comma 3, CCNQ 13 luglio 2016) relativo al triennio 2016 - 2018, che conferma di costituire la parte stabile del fondo 2021 nel medesimo importo dell'anno 2016 (costituente tetto di spesa);

Predisporre la seguente

Relazione tecnico-finanziaria

Alla contrattazione decentrata integrativa 2021-2023

Personale dirigente – parte normativa 2021-2023, parte economica anno 2021 (modalità di utilizzo delle risorse decentrate)

(art. 57 CCNL 17/12/2020 - art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001)

di legittimità contabile

Premessa	Compatibile con gli stanziamenti previsti e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'ente.
Composta da quattro moduli	"Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa"; "Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa"; "Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa"; "Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio".

Indice minimo obbligatorio

MODULO I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa	4
SEZIONE I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	4
<i>Risorse storiche consolidate</i>	4
<i>Incrementi storici esplicitamente quantificati in sede di Ccnl</i>	4
<i>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità previsti dal nuovo CCNL 2020</i>	5
<i>DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA (riduzione del personale in servizio consolidata al 31/12/2015)</i>	5
SEZIONE II – Risorse variabili	6
SEZIONE III – Eventuali decurtazioni del fondo	7
SEZIONE IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione.....	10
<i>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione</i>	10
<i>Totale incrementi contrattuali</i>	10
<i>Totale risorse variabili sottoposto a certificazione</i>	10
<i>Totale Fondo sottoposto a certificazione</i>	10
– Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.....	10
MODULO II– Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa	11
SEZIONE I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o, comunque, non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a Certificazione	11
SEZIONE II – Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo	12
SEZIONE III –(eventuali) Destinazioni ancora da regolare	13
SEZIONE IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione.....	14
<i>Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo</i>	14
<i>Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo</i>	14
<i>Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare</i>	14
<i>Totale definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione</i>	14
SEZIONE V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo	14
SEZIONE VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziaria, del rispetto di vincoli di carattere generale	14
<i>Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	16
<i>Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici</i>	16
<i>Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziati con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)</i>	17
MODULO III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo dell'anno precedente	17
MODULO IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio	20
SEZIONE I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione	20
SEZIONE II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente è stato rispettato.....	21
SEZIONE III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo.....	22

MODULO I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Si premette che l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caltanissetta applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Funzioni locali.

La Costituzione del Fondo non è oggetto di contrattazione integrativa ma di mera informativa. Con determinazione n. 111 del 12/11/2021, successivamente modificata con Determinazione DG n. 115 del 23/11/2021, è stato costituito il Fondo per l'anno 2021, alla quale con Verbale n. 16 del 25/11/2021 il Collegio dei Sindaci revisori ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 40-bis del D.lgs 165/2001.

La presente relazione è stata compilata in conformità alle istruzioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la circolare - n. 25 del 19 luglio 2012 e della successiva circolare n. 20 del 08 maggio 2015 con la quale il Dipartimento ha emanato le prime Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 come modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013.

Sono state compilate tutte le sezioni contenute nello schema. Le parti ritenute non pertinenti sono completate dalla formula: "parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

SEZIONE I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021 è stata confermata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, in € **214.604,00** (art. 57 comma 2, lett. a: "unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno");

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa per l'anno 2021 sono determinate come segue:

Risorse storiche consolidate

Si tratta della base di partenza, certificata, riferita ad un preciso disposto contrattuale definito usualmente in sede di Contratto collettivo nazionale di lavoro:

CCNL 1998/2001		
1	art. 26 comma 1 lett) a C.C.N.L. 23-12-99 - indennità posizione e risultato 1998	79.615,00
2	art. 26 comma 1 lett) d C.C.N.L. 23-12-99 (1,25% monte salari dirigenza anno 1997)	1.113,34
3	art. 26 comma 4 C.C.N.L. 23-12-99 - integrazione risorse posizione e risultato dirigenza nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio dal 31.12.1999	138.887,00
TOTALE RISORSE STORICHE CONSOLIDATE:		219.615,34

Incrementi storici esplicitamente quantificati in sede di Ccni

a) Questo gruppo prevede le seguenti sottovoci dettagliate con l'indicazione dell'articolo/i, del comma/i ed eventualmente della lettera/e o periodo/i che dispone/dispongono l'incremento;

c) Vanno escluse da questo gruppo le voci di incremento già consolidate nella voce Risorse storiche consolidate

d) La misura dell'incremento di ciascuna di queste voci, in quanto risorsa fissa avente carattere di certezza e stabilità, resta confermata negli anni successivi e al contempo non può subire ulteriori variazioni in aumento.

CCNL 2002/2005 biennio economico 2002-2003		
1	art. 23 comma 1 C.C.N.L. 22.2.2006 (aumento €. 520,00 dall'1.1.2002 x 4 dirigenti)	2.080,00
2	art. 23 comma 3 C.C.N.L. 22.2.2006 (dall'1.1.2003 incremento dell'1,66% del monte salari dirigenza anno 2001 pari ad €. 277.588,00)	4.608,00
CCNL 2002/2005 biennio economico 2004-2005		
3	art. 4 comma 1 C.C.N.L. 14.5.2007 (aumento €. 1.144,00 dall'1.1.2005 x 4 dirigenti)	4.576,00
4	art. 4 comma 4 C.C.N.L. 14.5.2007 (incremento dall'1.1.2006 dello 0,89% del monte salari della dirigenza anno 2003 pari ad €. 267.320,00)	2.379,00

CCNL 2006 – 2009 biennio economico 2006-2007		
5	art. 16 comma 1 C.C.N.L. 22.2.2010 (aumento €. 478,80 dall'1.1.2007 x 4 dirigenti)	1.915,20
6	art.16 comma 4 C.C.N.L. 22.2.2010 (incremento dal 31.12.2007 dell'1,78% del monte salari della dirigenza anno 2005 pari ad €. 335.726,00)	5.873,00
CCNL 2006/2009 biennio economico 2008-2009		
7	art. 5 comma 1 C.C.N.L. 3.8.2010 (aumento €. 611,00 dall'1.1.2009 x 4 dirigenti)	2.444,00
8	art.5 comma 4 C.C.N.L. 3.8.2010 (incremento dal 1.1.2009 dello 0,73% del monte salari della dirigenza anno 2007 pari ad €. 396.264,00)	2.893,00
Totale Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl		26.768,20

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità previsti dal nuovo CCNL 2020

Fra queste voci vanno tipicamente annoverate la RIA personale cessato e incrementi per aumenti dotazioni organiche accompagnati da conseguente copertura di personale, ove previste dai relativi contratti collettivi nazionali o regionali di lavoro e comunque nel rispetto delle disposizioni legislative che rilevano con riferimento a questi istituti ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001.

Si tratta di incrementi stabili che si consolidano nel tempo: possono cioè essere, sussistendone i requisiti, ulteriormente incrementati (per esemplificare la RIA personale cessato va ad alimentare ulteriormente il Fondo in modo stabile per ogni annualità che segue la cessazione di personale che gode di questo istituto).

Fonte contrattuale		
1	art. 56 comma 1 CCNL 17.12.2020) – (incrementi 1,53% monte salari dirigenza anno 2015)	5.223,00
2	art. 57 comma 2 lett. c) CCNL 17.12.2020) - importo annuo RIA e maturato economico dirigenti cessati	0,00
3	art. 57 comma 2 lett. e) CCNL 17.12.2020) - risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali	0,00
Totale nuovi incrementi con carattere di certezza e stabilità		5.223,00

DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA (riduzione del personale in servizio consolidata al 31/12/2015)

Fonte normativa		
2015	Art. 9, comma 2-bis, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 come modificato dall' comma 456, dell'articolo 1, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014). Fondo anno 2015	9.966,00

Tale decurtazione, pari ad €. 9.966,00, è stata operata sulle risorse stabili destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dell'anno 2015 per effetto del citato primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis a seguito della riduzione di personale dirigenziale con il metodo della semisomma, come si evince dall'allegato prospetto che tiene conto della percentuale di riduzione del 7,29% del limite per effetto della cessazione di una unità di personale dirigenziale avvenuta il 01/06/2014.

Fonte normativa		
2016	comma 236 della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Fondo anno 2016	31.779,00

Tale decurtazione del 19,75%, pari ad €. 31.779,00, è stata operata sulle risorse stabili destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dell'anno 2016 in esecuzione del citato comma 236 della LEGGE 28 dicembre 2015, n.

208 (riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente), per effetto del permanere della vacanza della posizione dirigenziale anche nel 2015, dando atto che a seguito della copertura del posto vacante nel corso del 2016 il Fondo potrebbe reintegrato della somma decurtata a seguito della emanazione del nuovo CCNL.

	Fonte normativa	
2017 - 2019	comma 236 della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Fondo anno 2017	31.779,00

Tale decurtazione del 19,75%, pari ad €. 31.779,00, è stata confermata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019 sulle risorse stabili destinate annualmente al trattamento accessorio del personale in esecuzione del citato comma 236 della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente), per effetto del permanere della vacanza della posizione dirigenziale anche nel 2016, dando atto che, nonostante la prevista copertura del posto vacante avvenuta nel luglio del 2016, il Fondo 2020 non viene provvisoriamente reintegrato della somma decurtata nelle more della emanazione del nuovo CCNL.

PARTE "STABILE" DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2021: €. 219.827,00

SEZIONE II – Risorse variabili

Si tratta di poste che, non avendo carattere di certezza e stabilità nel tempo, non possono essere consolidate e debbono essere espressamente quantificate in occasione della costituzione del Fondo di ciascun anno.

Sono da includere in questo gruppo, ove esplicitamente previste dai relativi Contratti collettivi di primo livello, fra l'altro le voci:

- Entrate conto terzi/utenza e sponsorizzazioni (articolo 43 Legge n. 449/1997)
- Risparmi di gestione (articolo 43 Legge n. 449/1997)
- Risorse per incarichi aggiuntivi (con riferimento al personale dirigente)
- Risorse non utilizzate Fondo/Fondi anno precedente (art.578 comma 3 CCNL 2020)

SEZIONE II – Risorse variabili

	Risorse variabili a destinazione non vincolata dalla legge	
1	art. 57, comma 2, lett. b) del CCNL 2020 - (art. 43, comma 5, della Legge 449/1997: - di cui all'art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001)	0,00
2	art. 57 comma 2 lett. d) del CCNL 2020 – (somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60)	0,00
	Totale Risorse variabili a destinazione non vincolata dalla legge (non incluse entro il limite previsto dall'articolo 9 comma 2 bis DL 78/2010)	0,00

	Risorse Variabili a destinazione vincolata dalla legge art. 60, comma 2, CCNL 2020	
1	art. 60 comma 2 CCNL 2020 (ex art. 37 del CCNL del 23.12.1999) compensi avvocatura Risorse con vincolo di destinazione per legge (art. 9 della legge 11.08.2014, n. 114)	25.000,00
2	art. 60, comma 3 CCNL 2020 somme risultanti dall'applicazione del principio dell'onnicomprendività del trattamento economico dei dirigenti, riferite anche ai compensi per incarichi aggiuntivi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita	0,00
	totale Risorse Variabili a destinazione vincolata dalla legge	25.000,00

	Risorse non utilizzate Fondo/Fondi anno precedente (art. 57 comma 3 CCNL del 17.12.2020)	
1	Economie anno precedente	34.305,00
	Totale Risorse Variabili	59.305,00

VERIFICA ECONOMIE ANNO PRECEDENTE

Destinazione risorse decentrate Area della Dirigenza consuntivo 2020 art. 27-29 del C.C.N.L. del 23.12.1999		
DESCRIZIONE	Destinazioni 2020	Consuntivo 2020
	previsione	utilizzi effettivi
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	-	-
RETRIBUZIONE DI RISULTATO EX ART. 43 I. 449/97)	-	-
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)	-	-
LIQUID. SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 37 CCNL 98-01)	33.451,00	33.451,00
INCARICHI DA SOGGETTI TERZI (ART. 20, CC. 3-5 CCNL 06-09)	-	-
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997)	-	-
Totale destinazioni non contrattate dal CI di riferimento	33.451,00	33.451,00
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 2020	132.000,00	131.986,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2020	110.000,00	86.110,00
Totale destinazioni contrattate dal CI di riferimento	242.000,00	218.096,00
RISORSE NON CONTRATTATE E DESTINATE (Economie anno 2020)	20.303,00	-
Totale destinazioni ancora da regolare	20.303,00	-
TOTALE RISORSE DESTINATE	295.754,00	251.547,00
Economie a seguito valutazione non piena		9.902,00
Economie da riportare sul Fondo anno 2021	-	34.305,00

Ai sensi del parere ARAN "AFL37" del 16/06/2021, che ha chiarito che, ai fini della corretta interpretazione dell'art. 57, comma 3 del CCNL del 17 dicembre 2020, "Qualora, ..., gli obiettivi non siano raggiunti in tutto o in parte e, per tale ragione, non sia erogata interamente o anche solo parzialmente, la retribuzione di risultato, le risorse previste per il finanziamento di tale voce retributiva nello stesso anno di riferimento non possono che divenire economie di bilancio e tornare nella disponibilità dell'ente.", con Determinazione DG n. 115 del 23/11/2021 si è proceduto alla modifica della costituzione del Fondo delle risorse decentrate destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato area della dirigenza anno 2021 (art.57 CCNL 17/12/2020), tenendo conto di quanto previsto dal sopra citato parere dell'ARAN, rideterminando in € 34.305,00 le economie anno precedente da riportare nel Fondo 2021 (44.207,00 – 9.902,00)

SEZIONE III – Eventuali decurtazioni del fondo

(Modulo I) Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

La quantificazione del Fondo per la contrattazione integrativa data dalla somma delle poste di cui ai due punti precedenti (*Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità + Risorse variabili*) costituisce una esposizione di natura tendenziale rispetto alla quale vanno eventualmente operate alcune rettifiche in riduzione dettate per: **a.** rispetto di specifiche previsioni normative **b.** recupero entro la tornata contrattuale successiva di somme erogate in violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge ai sensi e per gli effetti del dell'articolo 40 comma 3-quinquies del Decreto Legislativo n. 165/2001 come novellato dall'articolo 54 del Decreto Legislativo n. 150/2009

Questa sezione del modulo di costituzione del Fondo va compilata specificando alternativamente l'assenza di vincoli che impongano decurtazioni al Fondo ovvero l'elenco delle decurtazioni effettuate, corredate delle relative note esplicative.

Vincoli normativi storici

Articolo 9 comma 2 bis del DL 78 / 2010 e smi come modificato dalla l. 27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014): "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo."

Comma 236 della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) "...a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente."

La Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la circolare n. 20 del 08 maggio 2015 con la quale ha emanato le prime Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio

2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 come modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013.

La delibera n. 51/2011 della Corte dei Conti sezioni riunite esclude dal rispetto del limite 2010 anche le quote per la progettazione ex art. 92, commi 5 e 6 del d.lgs. 163/2006 nonché i compensi professionali degli avvocati in relazione a sentenze favorevoli all'Amministrazione. Non rilevano infine, ai fini del rispetto del limite 2010, le eventuali risorse non utilizzate del fondo anno precedente e rinviate all'anno successivo (laddove contrattualmente previsto) in quanto le stesse non rappresentano un incremento del fondo ma un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate.

Sono da includere nel limite di cui all'articolo 9 comma 2 bis le risorse destinate a Compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli derivanti da cause con spese compensate, nonché le risorse derivanti da Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione ecc. ex art. art. 20 comma 2 C.C.N.L. 06-09, riferiti ad attività ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010.

Vincoli normativi vigenti

Con l'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Tale previsione opera, per esplicita previsione legislativa, già dallo scorso 1° gennaio 2017 e la norma abroga il comma 236 della legge n. 208/2015, per il quale i fondi non dovevano superare quelli del 2015 e dovevano essere ridotti in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, tenendo conto degli assumibili;

Verifica del rispetto dei limiti periodo 2016-2021

ATTESO che allo stato attuale il principale vincolo normativo che limita la crescita del fondo o comunque che ne ha nel passato imposto una riduzione, sono:

l'articolo 9 comma 2 bis del DL 78/2010 come modificato dalla legge di stabilità 2014 con il comma 456, dell'articolo 1, della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo."

Il comma 236 della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) il quale stabilisce che "...a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente."

La Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la circolare n. 20 del 08 maggio 2015 con la quale ha emanato le prime Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 come modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013.

La circolare, innanzitutto, ha specificato che il comma 456, dell'articolo 1, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha modificato l'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, introducendo innovazioni in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa. Più precisamente il predetto comma 456, dell'articolo 1, ha previsto che nell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 78/2010, le parole "e sino al 31 dicembre 2013" vengano sostituite dalle seguenti "e sino al 31 dicembre 2014" e ha inoltre introdotto nella parte finale del testo dell'articolo 9, comma 2-bis, il seguente periodo "A decorrere dall'1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".

Per effetto di tali modifiche è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2014, l'operatività del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis, del citato decreto-legge 78/2010, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015, i conseguenti risparmi di spesa. Ne deriva pertanto che, a partire dal 1° gennaio 2016:

- non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;
- le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014 e 2015, per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010).
- ai sensi del sopra richiamato art. 1 comma 236 della legge di stabilità 2016, l'applicazione del tetto costituito dal fondo 2015 e la riduzione del fondo in proporzione alle cessazioni, operi "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della Legge 7.8.2015 n. 124...";

- in attesa di detti decreti, si è ritenuto, in via prudenziale, di costituire la parte stabile dei fondi 2017-2018 nel medesimo importo dell'anno 2015 (costituente tetto di spesa) decurtata provvisoriamente in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

l'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Tale previsione opera, per esplicita previsione legislativa, già dallo scorso 1° gennaio 2017 e la norma abroga il comma 236 della legge n. 208/2015, per il quale i fondi non dovevano superare quelli del 2015 e dovevano essere ridotti in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, tenendo conto degli assumibili;

- Ne deriva, pertanto, che la parte stabile del Fondo 2021, così come disposto per il periodo 2017-2020, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

A seguito di tali verifiche, per effetto della normativa citata, è stata operata una prima decurtazione, pari ad €. 9.966,00, sulle risorse stabili destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dell'anno 2015, conseguentemente alla riduzione di personale dirigenziale con il metodo della semisomma, come si evince dal seguente prospetto di calcolo che tiene conto della percentuale di riduzione del 7,29% del limite per effetto della cessazione di una unità di personale dirigenziale avvenuta il 01/06/2014.

A decorrere dal 01/01/2016 ai sensi del citato comma 236 della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente), per effetto del permanere della vacanza della posizione dirigenziale anche nel 2015 e nella prima metà del 2016, è stata operata una ulteriore decurtazione del 19,75%, pari ad €. 31.779,00, sulle risorse stabili destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dirigenziale del corrente anno, dando atto che, nonostante la prevista copertura del posto vacante avvenuta nel luglio del 2016, il Fondo 2017, 2018 e 2019 non è stato reintegrato della somma decurtata.

Accertato, infine, che il valore del fondo risorse decentrate stabili anno 2020, non può superare il tetto di spesa della parte stabile del fondo 2016 ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, pari ad €. 214.604,00 per effetto delle decurtazioni già operate nel passato, escludendo dal conteggio solo gli importi riconducibili agli incrementi contrattuali stabili, agli incentivi per il personale dell'Avvocatura interna e le economie anni precedenti, nel rispetto della citata deliberazione n. 51/2011 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite, si riporta di seguito il prospetto di costituzione del Fondo anno corrente e il raffronto con i Fondi dal 2016 al 2020:

Costituzione Fondo risorse decentrate Area della Dirigenza anno 2021
art. 26 del C.C.N.L. del 23.12.1999 - ART. 57 C.C.N.L. 17/12/2020

DESCRIZIONE	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Risorse stabili						
art. 57 comma 2 lett. a) C.C.N.L. 17/12/2020 - Unico importo consolidato al 31/12/2020 certificato						214.604
art. 56 comma 1 C.C.N.L. 17/12/2020 - (1,53% monte salari dirigenza anno 2015)						5.223
art. 26 comma 1 lett) a C.C.N.L. 23-12-99	79.615,00	79.615,00	79.615,00	79.615,00	79.615,00	
art. 26 comma 1 lett) d C.C.N.L. 23-12-99 (1,25% monte salari dirigenza anno 1997)	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	
art. 26 comma 4 C.C.N.L. 23-12-99	138.887,00	138.887,00	138.887,00	138.887,00	138.887,00	
art. 23 comma 1 C.C.N.L. 22.2.2006 (aumento €. 520,00 dall'1.1.2002 x 4 dirigenti)	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	
art. 23 comma 3 C.C.N.L. 22.2.2006 (dall'1.1.2003 incremento dell'1,66% del monte salari dirigenza anno 2001 pari ad €. 277.588,00)	4.608,00	4.608,00	4.608,00	4.608,00	4.608,00	
art. 4 comma 1 C.C.N.L. 14.5.2007 (aumento €. 1.144,00 dall'1.1.2005 x 4 dirigenti)	4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00	
art. 4 comma 4 C.C.N.L. 14.5.2007 (incremento dall'1.1.2006 dello 0,89% del monte salari della dirigenza anno 2003 pari ad €. 267.320,00)	2.379,00	2.379,00	2.379,00	2.379,00	2.379,00	
art. 16 comma 1 C.C.N.L. 22.2.2010 (aumento €. 478,80 dall'1.1.2007 x 4 dirigenti)	1.915,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00	
art.16 comma 4 C.C.N.L. 22.2.2010 (incremento dal 31.12.2007 dell'1,78% del monte salari della dirigenza anno 2005 pari ad €. 335.700,00)	5.873,00	5.873,00	5.873,00	5.873,00	5.873,00	
art. 5 comma 1 C.C.N.L. 3.8.2010 (aumento €. 611,00 dall'1.1.2009 x 4 dirigenti)	2.444,00	2.444,00	2.444,00	2.444,00	2.444,00	
art.5 comma 4 C.C.N.L. 3.8.2010 (incremento dal 1.1.2009 dello 0,73% del monte salari della dirigenza anno 2007 pari ad €. 396.264,00)	2.893,00	2.893,00	2.893,00	2.893,00	2.893,00	
art. 26 comma 3 C.C.N.L. 23-12-99 (incremento dotazioni organiche dirigenza da 4 a 5 dirigenti)						
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE RISSA	31.779	31.779	31.779	31.779	31.779	
ARROTONDAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RISORSE STABILI	214.604,00	214.604,00	214.604,00	214.604,00	214.604,00	219.827,00
Risorse variabili NON soggette al limite						
ECONOME FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 28, C.2, CCNL 1999) - (art. 57, comma 3, CCNL 17/12/2020)	29.960	68.816	67.140	42.582	47.699	34.305
LIQUID. SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 37 CCNL 98-01)	10.178	12.538	9.948	24.174	33.451	25.000
INCARICHI DA SOGGETTI TERZI (ART. 20, CC. 3-5 CCNL 06-09)						
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997) ⁽⁶⁾	7.656	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	47.794	81.354	77.088	66.756	81.150	59.305
TOTALE RISORSE VARIABILI	47.794	81.354	77.088	66.756	81.150	59.305
TOTALE ⁽⁷⁾	262.398	295.958	291.692	281.360	295.754	279.132
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO ⁽⁷⁾	214.604	214.604	214.604	214.604	214.604	214.604

Applicando la "regola" definita dalla Ragioneria Generale dello Stato a questo Ente si attesta che:

- Le risorse sottoposte a vincolo sono contenute nel limite massimo per il finanziamento del trattamento accessorio;

- Che in ogni caso il rispetto del limite di spesa costituito dal Fondo sarà verificato a consuntivo prima di procedere all'erogazione del trattamento economico di risultato.
- Pertanto i vincoli e i limiti previsti dalla normativa di riferimento, sono stati rispettati.

SEZIONE IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

A) Fondo tendenziale 2021	RISORSE
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (unico importo consolidato al 31/12 anno precedente)	214.604,00
Incrementi contrattuali nuovo CCNL 17/12/2020 (1,53% monte salari dirigenza anno 2015)	5.223
Risorse variabili	59.305,00
Totale Fondo tendenziale	279.132,00

B) (eventuali) decurtazioni del Fondo tendenziale 2021	RISORSE
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	0,00
Decurtazione risorse variabili	0,00
Totale decurtazioni Fondo tendenziale	0,00

C) Fondo sottoposto a certificazione 2021	RISORSE
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	214.604,00
Totale incrementi contrattuali	5.223,00
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	59.305,00
Totale Fondo sottoposto a certificazione	279.132,00

– Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

“parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

MODULO II– Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

SEZIONE I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o, comunque, non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a Certificazione

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa come descritta nel contratto integrativo sottoposto a certificazione. Fanno parte di questa sezione:

- a. gli istituti del Fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo di primo livello (es. in generale nel caso del personale dirigente, la quota minima di retribuzione di posizione ivi disciplinata)
- b. gli istituti del Fondo la cui quantificazione, pur demandata alla negoziazione integrativa, è regolata da contratti pregressi su cui il contratto integrativo sottoposto a certificazione non interviene (es. la retribuzione di posizione parte variabile già negoziata, ancora con riferimento al personale dirigente)

In tale sezione, in fase di costituzione definitiva, sono pertanto iscritte le risorse effettivamente utilizzate per erogare gli speciali incentivi previsti dalla legge: risorse per gli incentivi collegati alla progettazione o pianificazione di opere o lavori pubblici, compensi legali, compensi ex art. 43 Legge 449/97 (Si veda in ogni caso il modulo I sezione II della presente relazione).

Ai sensi dell'art. 24 del Contratto decentrato integrativo area della dirigenza IACP di Caltanissetta 2021, in esame, al Fondo, come costituito ai sensi dell'art. 57 del CCNL 17/12/2021, vanno aggiunte a consuntivo le risorse:

- destinate e corrisposte a titolo di compensi professionali legali di cui all'art. 37 del CCNL 23/12/99 e delle intervenute disposizioni normative di cui all'art. 9 della Legge 114/2014, nonché dei criteri fissati dall'Ente a seguito di apposito regolamento approvato con Delibera Consiglio di Amministrazione n. 09 del 14/05/2015, adeguato alla citata normativa;

Ai sensi del comma 6 dell'art. 24 del Contratto decentrato integrativo area della dirigenza IACP di Caltanissetta 2021, in esame:

Fatte salve esplicite disposizioni di legge che ne consentono il pieno cumulo o l'esplicita decurtazione, la corresponsione di compensi aggiuntivi o professionali effettivamente percepiti dai Dirigenti destinatari di leggi speciali, non assorbe integralmente la retribuzione di risultato loro spettante, tenuto conto dei gradi di interazione che caratterizzano l'attività dell'Ente, in relazione ai principi derivanti dal D. Lgs. n. 150/2009 in materia di performance di ente e struttura. Pertanto, sono definiti i seguenti indici di correlazione:

Indici di correlazione	Retribuzione di risultato
Compensi aggiuntivi o professionali oltre € 40.000,00	Decurtazione pari ad € 3.500,00 della retribuzione di risultato
Compensi aggiuntivi o professionali tra € 25.000,01 e fino a 39.999,99	Decurtazione di € 2.000,00 della retribuzione di risultato
Compensi aggiuntivi o professionali inferiori a € 25.000,00	Nessuna decurtazione della retribuzione di risultato.

Riepilogo Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

	Fonte contrattuale e funzione da retribuire	RISORSE
1	art. 60 CCNL 17/12/2020 Compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli - (ex art. 37, ccnl 99-01) – (€ 25.000,00 presunti sulla base di quanto erogato mediamente negli anni e delle sentenze previste nel corso dell'anno. L'importo definitivo sarà rimodulato a consuntivo);	25.000,00
	Totale Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa	25.000,00

SEZIONE II – Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo

In questa sezione vanno rappresentate tutte le poste regolate dall'attività negoziale come formalizzate nel contratto integrativo. In questa sezione vanno quindi riportati i diversi istituti economici la cui quantità risulta formalmente negoziata nel contratto integrativo sottoposto a certificazione. Questi istituti appartengono in linea generale alle seguenti tipologie:

Personale dirigente:

- retribuzione di posizione (graduazione delle funzioni) per le quote che superano quelle definite sede in contrattazione di primo livello ed in variazione rispetto a quelle definite in sede di contrattazione integrativa precedente
- retribuzione di risultato (a sua volta dettagliabile distinguendo separatamente le quote derivanti da incarichi esterni aggiuntivi, quelle da attività di interim/sostituzione, quelle da attività di progettazione ecc.)
- (ove previsto, come nel caso del SSN) ulteriori istituti contrattati.

	fonte contrattuale e funzione da retribuire	RISORSE
1	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (CCNL 17/12/2020 ART. 45, comma 1, lett. a - art 21 comma 1)) (art. 21 nuovo CCDI 2021-2023)	
	Dirigente incaricato della Direzione di Area (art. 54 CCNL del 17.12.2020) - (art. 21, comma 1, lett. B, nuovo CCDI 2021-2023) La retribuzione di posizione riconosciuta al Dirigente di ruolo incaricato della Direzione di Area è pari al 95% della indennità teorica massima prevista dall'art. 54, comma 6, del CCNL 17/12/2020 (45.512,37x0,95=43.236,75 per n. 2 dirigenti in servizio)	86.476,50
	Dirigente incaricato della Direzione generale: (art. 21, comma 1, lett. C, nuovo CCDI 2021-2023) è pari all'indennità teorica massima prevista dal CCNL di riferimento nel tempo vigente. Al Dirigente regionale in assegnazione temporanea attualmente incaricato della direzione generale per l'anno 2021 sono corrisposti i seguenti importi: (45.512,37 valore max della retribuzione di posizione (art. 54 CCNL del 17.12.2020). (al Dirigente regionale in assegnazione temporanea attualmente incaricato della direzione generale dal 01/08/2019 è riconosciuta una indennità di posizione a carico di questo Ente pari all'indennità teorica massima prevista dal CCNL di riferimento nel tempo vigente).	45.512,37
	Tot.	131.985,87
	Totale destinato nel CCDI 2021 alla retribuzione di posizione (arrotondato)	132.000,00
2	RETRIBUZIONE DI RISULTATO (CCNL 17/12/2020 ART. 45 comma 1, lett. b – art 21 comma 2 e art 22 CCDI 2021-2023)	-----
	Dirigenti di ruolo incaricati della Direzione di Area: è pari al 35% della retribuzione complessiva del dirigente* considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprendività. Essa viene erogata in base ai criteri definiti dagli strumenti di valutazione vigenti in proporzione al raggiungimento degli obiettivi prefissati. (n. 2 dirigenti)	
	Dirigente incaricato della Direzione generale: è pari al 35% della retribuzione complessiva del dirigente* considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprendività. Essa viene erogata in base ai criteri definiti dagli strumenti di valutazione vigenti in proporzione al raggiungimento degli obiettivi prefissati.	110.000,00
	Incarichi ad interim (art. 23 CCDI 2021-2023 – art. 45, comma 1, lett. c del CCNL 17/12/2020) Al Dirigente che sia incaricato temporaneamente delle funzioni dirigenziali ad interim di una posizione vacante o scoperta per assenza superiore a tre mesi. E' pari al 30% della retribuzione di posizione massima riconoscibile alla posizione dirigenziale vacante, prevista dall'accordo decentrato in esame, ed è erogata a titolo di retribuzione di risultato.	
	Totale destinazioni specificamente regolate dall'Accordo integrativo in esame	242.000,00

Retribuzione di posizione (art. 45 CCNL 17/12/2020)

La retribuzione di posizione dei dirigenti dello IACP di Caltanissetta è determinata tenendo conto dei parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne ed è contenuta nei limiti previsti dal comma 1, lett. a del citato CCNL, è erogata per dodici mensilità. Ai sensi dell'art. 21, comma 4 del CCDI in esame, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione non utilizzate integralmente nel medesimo anno di riferimento sono destinate all'attuazione della clausola di salvaguardia economica di

cui all'articolo 20 del citato contratto integrativo. Le eventuali risorse eccedenti sono destinate ad incrementare la retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.

Ai sensi del D.lgs. 150/2009 e s.m.i., la graduazione della retribuzione di posizione è effettuata in conformità agli strumenti di valutazione delle responsabilità e delle performance, definiti dagli atti di organizzazione e programmazione dell'Ente. È erogata mensilmente per dodici mensilità ai dirigenti in servizio, compresa la Direzione generale.

La retribuzione di posizione riconosciuta a:

Dirigente incaricato della Direzione di Area: è pari al 95% della indennità teorica massima prevista dal CCNL di riferimento nel tempo vigente;

Eventuale Dirigente esterno incaricato della Direzione di Area in assegnazione temporanea: è pari a quanto previsto dal Contratto individuale di lavoro nel tempo vigente;

Dirigente incaricato della Direzione generale: è pari all'indennità teorica massima prevista dal CCNL di riferimento nel tempo vigente.

Qualora un dirigente sia incaricato temporaneamente delle funzioni dirigenziali ad interim di una posizione vacante o scoperta per assenza superiore a tre mesi, al dirigente incaricato è riconosciuta una retribuzione di risultato aggiuntiva a quella ordinariamente spettante per la posizione dirigenziale di cui è titolare. Tale retribuzione aggiuntiva di risultato è fissata nella misura del 30% della retribuzione di posizione massima riconoscibile alla posizione dirigenziale vacante, prevista dal presente accordo decentrato.

Con delibera Commissariale n. 17 del 11/04/2014 e successiva Deliberazione n. 32 del 13/10/2017, è stato approvato il regolamento sulla nomina e sul funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) di cui all'Art. 14 D.lgs n. 150/2009). Con deliberazione comm. n. 02 del 10/01/2019 è stato nominato il nuovo Organismo Indipendente di Valutazione della Performance monocratico ex art. 14 del D.lgs 150/2009.

Retribuzione di risultato (art. 21, comma 1, lett. b CCNL 17.12.2020)

Ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 165/2001 e s.m.i., comma 1-bis. il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprendività; essa viene erogata in base ai criteri definiti dagli strumenti di valutazione vigenti in proporzione al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La retribuzione di risultato può essere erogata solo a seguito di preventiva definizione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001, e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione vigenti.

Inoltre le indicazioni della disciplina contrattuale possono essere applicate solo in coerenza e nel rispetto delle previsioni del Titolo II del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.

Tali destinazioni saranno pertanto concretamente erogate con le modalità previste dal nuovo Contratto decentrato integrativo area della dirigenza IACP di Caltanissetta 2021-2023 in esame, in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi di ciascun dirigente.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 25 del Contratto decentrato integrativo area della dirigenza in esame, ai dirigenti che svolgono particolare attività a favore dell'Ente, con il diritto a percepire i compensi professionali riconosciuti ai sensi dell'art. 37 del CCNL del 23.12.1999; art. 12 - comma 1 - lett. b) del D.L. n. 437/1996, convertito nella legge n. 556/1996, art. 9 della Legge 114/2014, nonché dalle altre disposizioni di legge e di contratto collettivo nazionale che riconoscono compensi aggiuntivi, la retribuzione di risultato loro spettante, tenuto conto dei gradi di interazione che caratterizzano l'attività dell'Ente, in relazione ai principi derivanti dal D. Lgs. n. 150/2009 in materia di performance di ente e struttura, sono definiti i seguenti indici di correlazione:

Indici di correlazione	Retribuzione di risultato
Compensi aggiuntivi o professionali oltre € 40.000,00	Decurtazione pari ad € 3.500,00 della retribuzione di risultato
Compensi aggiuntivi o professionali tra € 25.000,01 e fino a 39.999,99	Decurtazione di € 2.000,00 della retribuzione di risultato
Compensi aggiuntivi o professionali inferiori a € 25.000,00	Nessuna decurtazione della retribuzione di risultato.

SEZIONE III –(eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Questa sezione va utilizzata unicamente se la delegazione negoziale, nonostante l'indicazione di carattere generale di concludere la negoziazione del Fondo in un'unica sessione negoziale, si trova nella necessità di rinviare la contrattazione di specifiche risorse esplicitamente individuate e al contempo di dare esecutività al Contratto Integrativo che regola le restanti risorse.

Tenuto conto che risulta temporaneamente vacante la posizione dirigenziale dell'Area Tecnica-Patrimoniale, retta ad interim dalla direzione generale, le risorse disponibili non sono state destinate, ma accantonate in attesa di copertura del posto. Le Risorse non destinate e accantonate ammontano ad €. 12.132,00.

SEZIONE IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

	<i>lordo dipendente</i>
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo	25.000,00
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	242.000,00
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	12.132,00
Totale definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	279.132,00

SEZIONE V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

“parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

SEZIONE VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziaria, del rispetto di vincoli di carattere generale

Rispetto vincoli per la destinazione risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa

Ai sensi dell'articolo 40 comma 3 quinquies dlgs 165/2011 Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali (e quindi lo IACP che applica tale contratto) possono destinare risorse aggiuntive (risorse *variabili a destinazione non vincolata*) alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti del:

- Rispetto dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale;
- Rispetto dei vincoli di bilancio;
- Rispetto del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa.

Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato:

- All'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
- Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

MISURA	FONTE	PARERI E CIRCOLARI
Rispetto del Patto di stabilità regionale	art. 16, comma 4, L.R. 11/2010 (e s.m.i.) - Per gli esercizi finanziari 2011-2016, il concorso degli enti destinatari del presente articolo, agli obiettivi di finanza pubblica della Regione è fissato, in termini di competenza e di cassa, nella misura degli importi registrati nell'anno 2009 decurtati del 2 per cento calcolato sul saldo finanziario di parte corrente, ivi comprese le spese relative a consulenze, incarichi e collaborazioni. Per quanto riguarda le spese del personale, le stesse non possono superare quelle registrate nell'anno 2009;	Circolare 4/2016 Assessorato reg. Economia.
Limiti al trattamento economico del personale	L.R. n. 13/2014 art. 13 comma 3, come modificato dall' Art. 14 L.R. n. 8/2016: il trattamento economico annuo complessivo fiscale dei dipendenti, per il periodo 1 luglio 2014 - 31 dicembre 2019, non può superare il tetto di 160 mila euro annui. Il trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione non può essere superiore a 100.000 euro annui lordi. Si riporta di seguito il testo: 2. Al fine di conseguire risparmi di spesa attraverso la razionalizzazione della spesa pubblica regionale nonché al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, per il periodo 1 luglio 2014	Circolare 14 giugno 2016 n. 15 Assessorato Regionale dell'economia

	<p>- 31 dicembre 2019, i trattamenti onnicomprensivi di pensione, compresi quelli in godimento, in tutto o in parte a carico dell'Amministrazione regionale e del Fondo pensioni Sicilia, non possono superare il tetto di 160 migliaia di euro annui.</p> <p>3. Lo stesso limite di cui al comma 2 si applica al trattamento economico annuo complessivo fiscale dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti del settore sanitario. Il trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, e dei titolari di contratti di lavoro degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, che svolgono l'attività esclusivamente con affidamenti diretti della stessa Regione, nonché degli enti che, a qualunque titolo, ricevono trasferimenti o contributi a carico del bilancio della Regione, non può essere superiore a 100.000 euro annui lordi.</p> <p>A tal fine l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 3 – Vigilanza Enti, con nota del 20.02.2019, prot. n. 9667, ha chiarito, tra l'altro, che "Il principio di carattere generale ha individuato nel trattamento fondamentale anche le componenti del trattamento accessorio aventi carattere fisso e continuativo indicato nel CCNL che sono inderogabili per legge. Ne deriva che l'individuazione delle componenti del trattamento economico fondamentale a carattere eventuale e variabile, proprio per la particolarità dell'applicazione agli II.AA.CC.PP. del contratto CCNL degli enti locali, dovrà essere rimessa alla valutazione in sede di contrattazione sindacale".</p>	<p>Nota del 20.02.2019, prot. n. 9667, dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 3 – Vigilanza Enti.</p>
vincoli risorse contratti integrativi	<p>Art. 9, comma 2-bis, DL 78/2010</p> <p>«l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio»</p>	<p>CDC SR delibera 51/contr/2011¹ circa i vincoli dell'art. 9, c. 2 bis, DL 78/2010 Circolare RGS 12/2011 Circolare RGS 20/2015</p>
vincoli alla dinamica retributiva Legge stabilità	<p>Art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017</p> <p>stabilisce che "...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Tale previsione opera, per esplicita previsione legislativa, già dallo scorso 1° gennaio 2017 e la norma abroga il comma 236 della legge n. 208/2015, per il quale i fondi non dovevano superare quelli del 2015 e dovevano essere ridotti in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, tenendo conto degli assumibili."</p>	

Il mancato rispetto di tali parametri e del patto di stabilità comporta l'impossibilità per l'amministrazione di erogare materialmente la parte di risorse che sono da considerare come risorse aggiuntive.

Rispetto del Patto di stabilità regionale art. 16, comma 4, L.R. 11/2010 (e s.m.i.)

N.B. Il Patto di stabilità regionale di cui all'art. 16 della L.R. 11/2010 trova applicazione fino al 31/12/2016.

Rispetto vincoli risorse contratti integrativi

Vedasi Modulo I, sezione III, della presente relazione

Limiti al trattamento economico del personale

Si certifica che in sede di consuntivazione della contrattazione integrativa 2020 è stato verificato il rispetto del suddetto vincolo individuale applicato.

¹ A Sezioni Riunite in sede di controllo, la Corte dei conti sostiene che: «Ai fini del vincolo posto dall'art. 9, comma 2-bis, le risorse destinate alla progettazione interna e quelle per le prestazioni professionali dell'avvocatura interna devono essere sterilizzate, in quanto si ritiene siano escluse dall'ambito applicativo del citato articolo»

Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Tutte le destinazioni aventi natura certa e continuativa sono coperte con risorse stabili del fondo secondo il seguente schema.

	fonte contrattuale e funzione da retribuire	RISORSE
1	CCNL 17/12/2020 ART. 45, comma 1 lett. a: retribuzione di posizione	132.000,00
2	CCNL 17/12/2020 ART. 45, comma 1, lett. b: retribuzione di risultato	110.000,00
	Totale destinazioni per cui è obbligatorio il finanziamento con le risorse stabili	242.000,00

	Totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	219.827,00
	Economie fondo anno precedente	34.305,00
	Totale destinazioni per cui è obbligatorio il finanziamento con le risorse stabili	242.000,00
	Differenza (finanziata con parte economie anno prec.)	22.173,00

Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

L'art. 18 comma 1 del DLgs 150/2009 dispone che le "amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera".

Il successivo Art. 19. Comma 1 "Criteri per la differenziazione delle valutazioni" dispone che in ogni amministrazione, l'Organismo indipendente, sulla base dei livelli di performance attribuiti ai valutati secondo il sistema di valutazione di cui al Titolo II del presente decreto, compila una graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale, distinto per livello generale e non, e del personale non dirigenziale.

Si precisa che ai sensi del comma 6 dello stesso articolo se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a 5, non sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 relative alla differenziazione dei livelli di performance. Sarà data attuazione al secondo periodo del comma 6 secondo cui: ... *In ogni caso, deve essere garantita l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance, in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale dirigente e non dirigente.*

Al riguardo il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189). All'art. 5. Comma 11 ha previsto che:

11. Nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, e in attesa dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni, ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale sulla base di criteri di selettività e riconoscimento del merito, valutano la performance del personale dirigenziale in relazione:

- a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità, nonché al contributo assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione. Gli obiettivi, predeterminati all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici, misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali;
- b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli stessi.

11-quater. Ciascuna amministrazione monitora annualmente, con il supporto dell'Organismo indipendente di valutazione, l'impatto della valutazione in termini di miglioramento della performance e sviluppo del personale, al fine di migliorare i sistemi di misurazione e valutazione in uso.

Si attesta che questo Ente:

- con Deliberazione n. 32 del 13/10/2017 ha costituito l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance ex art. 14 del D.lgs 150/2009,

- con Determinazione n. 109 del 21/09/2017 ha emanato il Regolamento interno attuativo del controllo di gestione e della performance, predisponendo un sistema di valutazione e misurazione permanente della performance della dirigenza, basato sui seguenti parametri:
 - PROCESSO DI BUDGETING
 - ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
 - QUALITA' DELL'APPORTO PERSONALE
 - VALUTAZIONE DEL PERSONALE
 - QUALITA' DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Ciò premesso si Attesta il rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziati con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” -

MODULO III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo dell'anno precedente

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2021 e confronto con il corrispondente Fondo 2020 e 2016

COSTITUZIONE DEL FONDO	Fondo 2021	Fondo 2020	Diff 2021-2020	(per memoria) 2016
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità				
Risorse storiche				
art. 57 comma 2 lett. a) C.C.N.L. 17/12/2020 - Unico importo consolidato al 31/12/2020	214.604,00			
art. 26 comma 1 lett) a C.C.N.L. 23-12-99 - indennità posizione e risultato 1998 -		79.615,00	-	79.615,00
art. 26 comma 1 lett) d C.C.N.L. 23-12-99 (1,25% monte salari dirigenza anno 1997)		1.113,34	-	1.113,34
art. 26 comma 4 C.C.N.L. 23-12-99 - integrazione risorse posizione e risultato dirigenza dal 31.12.1999 stipulate entro il 30.4.2000		138.887,00	-	138.887,00
	214.604,00	219.615,00	-	219.615,00
Incrementi contrattuali				
art. 56 comma 1 C.C.N.L. 17/12/2020 - (1,53% monte salari dirigenza anno 2015)	5.223,00			
art. 23 comma 1 C.C.N.L. 22.2.2006 (aumento € 520,00 dall'1.1.2002 x 4 dirigenti)		2.080,00		2.080,00
art. 23 comma 3 C.C.N.L. 22.2.2006 1,66% del monte salari dirigenza anno 2001		4.608,00		4.608,00
art. 4 comma 1 C.C.N.L. 14.5.2007 (aumento € 1.144,00 dall'1.1.2005 x 4 dirigenti)		4.576,00		4.576,00
art. 4 comma 4 C.C.N.L. 14.5.2007 0,89% del monte salari della dirigenza anno 2003		2.379,00		2.379,00
art. 16 comma 1 C.C.N.L. 22.2.2010 (aumento € 478,80 dall'1.1.2007 x 4 dirigenti)		1.915,00		1.915,00

art.16 comma 4 C.C.N.L. 22.2.2010 1,78% del monte salari della dirigenza anno 2005		5.873,00		5.873,00
art. 5 comma 1 C.C.N.L. 3.8.2010 (aumento €. 611,00 dall'1.1.2009 x 4 dirigenti)		2.444,00		2.444,00
art.5 comma 4 C.C.N.L. 3.8.2010 0,73% del monte salari della dirigenza anno 2007		2.893,00		2.893,00
	5.223,00	26.768,00	-	26.768,00
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità				
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	-	-	-	-
art. 26 CCNL 23.12.1999) comma1 lett. f) - incentivi dirigenti trasferiti agli enti del comparto	-	-	-	-
art. 26 CCNL 23.12.1999) comma1 lett. g) - importo annuo RIA e maturato ec. dirigenti cessati	-	-	-	-
art. 26 CCNL 23.12.1999) comma 2. - integrazione 1,2% del monte salari della dirigenza 1997.	-	-	-	-
art. 26 CCNL 23.12.1999) comma 3. - attivazione nuovi servizi, riorganizzazione, ecc...	-	-	-	-
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	219.827,00	246.383,00	-	246.383,00
Risorse variabili				
Poste variabili sottoposte all'art 9 comma 2-bis della legge 122/2010				
art. 20 comma 2 C.C.N.L. 06-09 – 1,5% Spese tecniche generali)	-	-	-	-
Compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)	-	-	-	-
	-	-	-	-
Poste variabili non sottoposte all'art 9 comma 2-bis della legge 122/2010				
economie fondo anno precedente - (art. 28 comma 2 CCNL del 23.12.1999)	34.305,00	47.699,00	-13.394,00	29.960,00
art. 20 comma 2 C.C.N.L. 06-09 – 1,5% Spese tecniche generali)	0,00	0,00	0,00	0,00
art. 26, comma 1, lett. e) CCNL 98/01 quote per la progettazione - art. 92, CC. 5-6, d.lgs. 163/2006)	0,00	0,00	0,00	0,00
art. 26, comma 1, lett. e) CCNL 98/2001 liquid. sentenze favorevoli all'ente (art. 37 CCNL 98-01)	25.000,00	33.451,00	-8.451,00	10.178,00
art. 26 CCNL 23.12.1999) comma1 lett. h) incarichi da soggetti terzi (art. 20, CC. 3-5 CCNL 06-09)	0,00	0,00	0,00	0,00
art. 26, comma 1, lett. b) del CCNL 1998/2001 sponsorizzazioni, ecc. (ART. 43, L. 449/1997)	0,00	0,00	0,00	7.656,00
Totale risorse variabili	59.305,00	66.756,00	-21.845,00	47.794,00
Decurtazioni del Fondo				

Decurtazione per rispetto del limite 2010 previsto dall'art. 9 comma 2-bis della Legge 122/2010	-	-	-	-
Decurtazione consolidata riduzione del personale in servizio art. 9 comma 2-bis della Legge 122/2010		- 31.779,00	-	-31.779,00
Decurtazione per recupero sessione negoziale successiva somme erogate in eccesso	-			
Es. Altre decurtazioni del fondo (errata applicazione incrementi contrattuali)	-	-	-	-
Totale decurtazioni del fondo		-31.779,00	-	- 31.779,00
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione				
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	219.827,00	246.383,00	-26.556,00	246.383,00
Risorse variabili	59.305,00	81.150,00	-21.845,00	47.794,00
Decurtazioni consolidate	0,00	- 31.779,00	31.779,00	- 31.779,00
Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione	279.132,00	295.754,00	-16.622,00	262.398,00

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo. Anno 2021 e confronto con il corrispondente Fondo 2016 ai fini del rispetto del vincolo ex art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO	Fondo 2021	Fondo 2016	Diff 2021-2016	(per memoria) 2010
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa				
CCNL 23/12/1999 ART. 27 e smi : retribuzione di posizione	-	-	-	-
CCNL 23/12/1999 ART. 29: retribuzione di risultato	-	-	-	15.375,00
art. 26, comma 1, lett. e) CCNL 98/2001 quote progettazione Art. 92 commi 5 e 6 D.Lgs. 163/2006	0,00	0,00	-	13.794,00
art. 26, comma 1, lett. e) CCNL 1998/2001 liquidazione sentenze favorevoli - (art. 37, ccnl 99-01)	25.000,00	10.178,00	14.822,00	43.088,00
art. 26, comma 1, lett. b) del CCNL 98/01 sponsorizzazioni, ecc. art. 43 della legge 449/1997	0,00	7.656,00	-7.656,00	15.375,00
art. 26, comma 1, lett. b) del CCNL 98/01 Economie di gestione art. 43 della l. 449/97 art. 43, c.5	-	0,00	0,00	-
incarichi da soggetti terzi (ART. 20, CC. 3-5 CCNL 06-09)		0,00	0,00	-
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	25.000,00	17.834,00	7.166,00	87.632,00
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa				
CCNL 23/12/1999 ART. 27 e smi: retribuzione di posizione, ora art. 45 CCNL 17/12/2020	132.000,00	132.000,00	0,00	187.469,00

CCNL 23/12/1999 ART. 29: retribuzione di risultato	110.000,00	110.000,00	0,00	53.826,00
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	242.000,00	242.000,00	0,00	241.295,00
(eventuali) Destinazioni da regolare				
Es. Risorse non contrattate e destinate (economie)	12.132,00	68.816,00	-56.684,00	15.074,00
	-	-	-	-
Riepilogo Destinazioni Fondo sottoposte a certificazione 2021-2016				
	Fondo 2021	Fondo 2016	Diff 2021-2016	(per memoria) 2010
Risorse stabili soggette al vincolo ex art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017	214.604,00	214.604,00	0	255.000,00
Incrementi contrattuali non soggetti a vincolo ex art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017	5.223,00	0,00	5.223,00	
Risorse variabili non soggette al vincolo ex art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017	59.305,00	47.794,00	11.511,00	89.001,00
Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione	279.132,00	262.398,00	16.734,00	344.001,00
Riepilogo Destinazioni				
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	25.000,00	17.834,00	7.166,00	87.632,00
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	242.000,00	175.748,00	66.252,00	241.295,00
destinazioni ancora da regolare (economie anno in corso)	12.132,00	68.816,00	-56.684,00	15.074,00
Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione	279.132,00	262.398,00	16.734,00	344.001,00

N.B. - la maggiore differenza di €. 16.734,00 tra il totale destinazioni del 2021 rispetto al 2016, è interamente finanziata con le Risorse variabili non soggette al vincolo ex art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.

MODULO IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Il Modulo IV declina il supporto che, in sede di relazione tecnico-finanziaria, l'Amministrazione rende all'Organo di controllo individuato dall'art. 40 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, in aggiunta alle esposizioni già previste in sede di Modulo I (*legittima e quantitativamente corretta costituzione del Fondo*) e di Modulo II (*legittima e quantitativamente corretta programmazione di utilizzo del Fondo come formalizzata in sede di contrattazione integrativa sottoposta alla certificazione*).

SEZIONE I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Questa sezione della relazione tecnico-finanziaria attesta in quali modi la contabilità economico finanziaria dell'Amministrazione gestisce le poste di pertinenza del Fondo per la contrattazione integrativa (ad esempio specificando quali capitoli del Bilancio sono deputati a regolare le destinazioni del Fondo nelle sue diverse componenti come illustrate nel Modulo II).

Particolare attenzione dovrà essere posta, in tale esposizione, alle modalità tecniche che il sistema contabile-finanziario dell'Amministrazione pone in essere allo scopo di garantire il rispetto in sede di allocazione a bilancio delle risorse dei limiti di spesa rappresentati dai Fondi per la contrattazione integrativa.

Gestione Contabile delle risorse del fondo

Le risorse finanziarie sono allocate in un'apposita voce di bilancio del Programma 0110 destinata a coprire le destinazioni previste. In particolare nel corrente Bilancio di previsione 2021 nei capitoli pertinenti del Programma 0110 del Tit. I

cap	Denominazione capitolo
1601	Fondo Area Dirigenti - art. 26 CCNL Dirigenza EE.LL.
5401	compensi legali compresa quota dirigenza avvocatura interna

Gestione Contabile delle risorse variabili a destinazione vincolata (art. 26, comma 1, lett. E)

Per quanto riguarda le risorse variabili a destinazione vincolata dalla legge, cioè le risorse iscrivibili ai sensi per gli effetti dell'articolo art. 26, comma 1, lett. E) (compensi legali), il loro finanziamento avviene per mezzo di specifiche voci di bilancio a ciò dedicate del Programma 0110. Gli impegni e le liquidazioni avvengono con atti del Dirigente dell'Area competente.

Tali risorse variabili a destinazione vincolata, nel fondo sono iscritte secondo un criterio di cassa (quanto effettivamente liquidato nell'anno considerato) e a tal fine si rimanda ai singoli atti di liquidazione adottati dai vari dirigenti. In fase di consuntivazione si elencheranno i predetti atti e gli importi definitivi.

SEZIONE II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente è stato rispettato.

Il controllo a consuntivo del rispetto dei limiti di spesa nell'utilizzo delle risorse decentrate come costituite nel Modulo I e come destinate secondo le quantificazioni del Modulo II costituisce il naturale complemento della verifica della Sezione I del presente Modulo. La sezione deve quindi essere fondata su una formale ricognizione amministrativa tesa a confrontare il limite di spesa rappresentato dal Fondo per la contrattazione integrativa con il relativo utilizzo nella gestione economico-finanziaria dell'Amministrazione. Dal confronto possono emergere tre possibili evidenze:

- Il limite di spesa rappresentato dal Fondo risulta superiore all'utilizzo consuntivato.
- Il limite di spesa rappresentato dal Fondo risulta identico all'utilizzo consuntivato.
- Il limite di spesa rappresentato dal Fondo risulta inferiore all'utilizzo a consuntivo delle risorse in sede di gestione.

DESCRIZIONE	2020	Risorse spese	Differenza Economie da riportare
<i>SEZIONE I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o, comunque, non regolate</i>			
quote per la progettazione - art. 92, cc. 5-6, d.lgs. 163/2006)	0,00	0,00	0,00
liquid. sentenze favorevoli all'ente (art. 37 ccnl 98-01)	33.451,00	33.451,00	0,00
sponsorizzazioni, accordi di collaborazioni, compensi istat, ecc. - (art. 43, l. 449/1997)	0,00	0,00	0,00
Risorse non contrattate e non destinate	20.303,00	0,00	-20.303,00
(A) Totale destinazioni non contrattate dal CI di riferimento	53.754,00	33.451,00	-20.303,00
<i>SEZIONE II – Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo</i>			
retribuzione di posizione	132.000,00	131.986,00	- 14,00
retribuzione di risultato	110.000,00	86.110,00	- 23.890,00
(B) Totale destinazioni contrattate dal CI di riferimento	242.000,00	218.096,00	-23.904,00
(C) Economie di bilancio a seguito valutazione non piena			9.902,00
TOTALE RISORSE DESTINATE	295.754,00	251.547,00	- 34.305,00

Si attesta che il limite di spesa rappresentato dal Fondo risulta inferiore all'utilizzo a consuntivo delle risorse in sede di gestione. Le economie accertate a consuntivo, da riportare sul Fondo 2021, sono pari a € 34.305,00.

SEZIONE III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo.

La presente sezione, secondo quanto previsto dell'art. 40bis, comma 5 del D.lgs. n. 165 del 2001, deve consentire la puntuale verifica dei mezzi di copertura con riferimento alla struttura del bilancio dell'amministrazione.

IACP Caltanissetta bilancio di previsione 2021

cap	DENOMINAZIONE	previsioni di competenza
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	PROGRAMMA 0110 – Risorse umane	
	MACROAGGREGATO 101 – Redditi da lavoro dipendente	
1100	Retribuzioni ed indennità fisse al personale dipendente	1.159.966,00
1102	Retribuzione di posizione e risultato alle P.O. (art. 15 CCNL 21/05/2018)	151.800,00
1200	Lavoro straordinario	1.000,00
1300	Rimborso spese di missione al personale dipendente	15.000,00
1400	Contributi assicurativi e previdenziali a carico Ente	420.000,00
1501	Servizio sost. di mensa - erogazione buoni pasto	25.000,00
1600	Fondo produttività efficienza servizi	126.500,00
1601	Fondo Area Dirigenti - art. 16 CCNL Dirigenza EE.LL.	264.034,00
1700	Competenze personale a comando	5.165,00
2200	Altri oneri – conferimento TFR pensioni integrative	95.000,00
5401	Compensi professionali avvocatura interna	25.000,00
8200	Incentivi per la progettazione art.22 L.R. 10/93 e art.18 L.109/94 (art. 15 ccnl)	16.000,00
4500	Formazione professionale dipendenti (Fondo 1% monte salari)	13.000,00
1500	Assicurazione R.C. e patrimoniale personale dipendente	7.000,00
	Totale	2.324.465,00

N.B. il cap. 1601 "Fondo area dirigenti" non comprende il F.P.V.

Gestione Contabile delle risorse variabili a destinazione vincolata (articolo 26 comma 1 lettera e CCNL 1999)

La copertura finanziaria degli incentivi a destinazione vincolata ex art. 26, comma 1, lett. E, è assicurata dalle seguenti voci di bilancio, indicate di volta in volta nei singoli atti di impegno e liquidazione adottati dai dirigenti competenti.

1 Incentivo per Compensi professionali legali:

- cap. 5401 "Compensi professionali avvocatura interna"

Si elencano, di seguito, gli importi liquidati nel 2010 e nel periodo 2016-2020 r previsione 2021

Descrizione	2010	2016	2017	2018	2019	2020	2021
compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli -art. 37, CCNL 99	43.088	10.178	12.538	9.948	24.174	33.451	25.000

Si certifica che gli importi lordi liquidati sono comprensivi degli oneri riflessi assicurativi e previdenziali a carico Ente.

Gestione Contabile delle altre risorse del fondo

Come precisato nella precedente sezione I, le risorse di bilancio a copertura del Fondo, impiegate a coprire le destinazioni previste per il personale dirigente, sono allocate al programma 0110 sui seguenti capitoli di spesa:

	Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente Previsioni di competenza	
1400	Contributi assicurativi e previdenziali a carico Ente	420.000,00
1601*	Fondo Area Dirigenti - art. 16 CCNL Dirigenza EE.LL.*	264.034,00
4501	Compensi professionali avvocatura interna	25.000,00

Il Direttore dell'Area Finanziaria-Amministrativa

Considerato che l'Ipotesi di Contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2021 sull'utilizzo del fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato della dirigenza, sottoscritta il 24/11/2021, è stato predisposto in conformità delle norme contrattuali e legislative vigenti;

Considerato che:

- Le risorse stabili dell'anno 2021 sono state stanziare entro il limite dell'importo complessivo di €. **214.604,00**. (soggette al vincolo ex art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017).
- Gli incrementi contrattuali ex art. 56 comma 1 C.C.N.L. 17/12/2020 - (1,53% monte salari dirigenza anno 2015), non soggetti al vincolo ex art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, sono pari ad € 5.223,00
- Le risorse variabili ammontano a complessivi €. 59.305,00, di cui €. 34.305,00 economie anno precedente, ed €. 25.000,00 per liquidazione sentenze favorevoli all'ente Art. 45, comma 1, lett. e, non soggette a concertazione e non soggette al vincolo ex art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017).
- La disponibilità complessiva delle risorse per la contrattazione integrativa è stata quantificata in €. **254.132,00**, di cui €. 242.000,00 effettivamente destinate, ed €. 12.132,00 risorse non destinate ed accantonate.

Verificata la disponibilità sul bilancio di previsione 2021-2023, competenza finanziaria 2021, delle somme relative al pagamento delle destinazioni del Contratto integrativo parte economica 2021;

Verificate le disponibilità delle somme non utilizzate nel precedente esercizio 2020 pari a €. 34.305,00, di cui €. 20.303,00 economie accantonate e non utilizzate nell'anno, €. 14,00 economie indennità di posizione 2020, ed €. 13.988,00 economie indennità di risultato 2020, al netto della differenza dovuta a valutazione non piena rimasta nelle economie di bilancio;

Verificato il FPV assestato;

Considerato

- che ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria n. 5.2 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante sono impegnate a seguito della definitiva sottoscrizione della contrattazione integrativa, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili;
- che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata;

CERTIFICA

La compatibilità finanziaria relativa all'Ipotesi di Contratto decentrato integrativo 2021-2023 parte normativa e parte economica per l'anno 2021 sull'utilizzo del fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato della dirigenza ex art. 45 CCNL 17/12/2020, sottoscritto il 24/11/2021.

Che il valore del fondo risorse decentrate stabili anno 2021, non supera il tetto di spesa della parte stabile del fondo 2016 ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, pari ad €. 214.604,00 per effetto delle decurtazioni già operate nel passato, escludendo dal conteggio solo gli importi riconducibili agli incrementi contrattuali, agli incentivi per il personale dirigente dell'Avvocatura interna e le economie anni precedenti, nel rispetto della deliberazione n. 51/2011 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite.

Gli importi saranno corrisposti previa verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati asseverati dall'O.I.V. ed entro i limiti degli importi destinati.

Caltanissetta, 26/11/2021

Il Direttore dell'Area Finanziaria-Amministrativa

f.to (Dott. Vincenzo Zafarana)